

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. CXXVIII  
n. 1/7

## RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO  
DELLA REGIONE SARDEGNA

(ANNI 2000, 2001, 2002 e 2003)

*(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

**Presentata dal difensore civico della regione Sardegna**

---

**Trasmessa alla Presidenza il 28 dicembre 2004**

---

Questa comunicazione ha ad oggetto l'attività svolta dal Difensore civico della Regione Autonoma della Sardegna nelle materie di competenza dell'amministrazione dello Stato, ai sensi della legge 15 maggio del 1997, n. 127, art. 16.2.

Tale articolo ha più in generale previsto che i Difensori civici regionali provvedano ad inviare con cadenza annuale, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati, la relazione sull'attività da loro svolta nei confronti delle amministrazioni statali periferiche.

L'attribuzione di tale compito, se da un lato opera nell'interesse di un miglioramento della pubblica amministrazione statale e dei suoi rapporti con i cittadini, non può esimersi dall'effettuare alcune considerazioni.

Da una prima analisi normativa, infatti, traspaiono dubbi e riserve, peraltro già formulate nelle precedenti comunicazioni, circa la legittimità costituzionale di alcune parti di tale legge: specificatamente, quella in cui si prospetta la sua applicabilità anche alla Regione Autonoma della Sardegna.

La "specifica specialità statutaria" di cui è dotata la Regione Sardegna in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione<sup>1</sup>, e la mancanza di un'apposita norma di recepimento della legge su citata, ha fatto sorgere dubbi circa la sua possibile applicazione anche alla nostra regione posto che, in tale materia, la Regione vanta una potestà legislativa esclusiva e primaria. Si è inoltre evidenziato nelle precedenti relazioni che sarebbe stato quantomeno doveroso, a suo tempo e nel rispetto della specialità statutaria, almeno concordare tale normativa con la Regione.

E' altresì vero che, pur in presenza di tali riserve, si è sempre ritenuto dare esecuzione alla normativa in parola, anche al fine di pervenire a una corretta e generalizzata difesa civica per la tutela dei cittadini e di quanti, a diverso titolo, ne abbiano bisogno.

Sin dalla data di attivazione dell'Ufficio, avvenuta con la legge regionale n. 4 del 15 febbraio 1992, il Difensore civico regionale ha più volte, e in via eccezionale, investito di questioni le amministrazioni statali periferiche. Questo pur esulando dai propri compiti, poiché si è sempre ritenuto di dover dare copertura anche verso le amministrazioni statali, e valutando tali funzioni di spettanza al Difensore civico regionale.

Nel corso degli anni gli interventi in questione sono aumentati progressivamente sino all'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, che ha attribuito al Difensore civico le funzioni anche in ambito statale. A partire da questa data, vi è stato un significativo

<sup>1</sup> Ex art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, istitutiva dello Statuto speciale della Sardegna.

incremento di interventi, mentre da parte delle strutture statali è sempre corrisposto uno spirito di fattiva collaborazione, attraverso risposte compiute e puntuali.

I casi trattati hanno riguardato svariati settori di competenza dell'amministrazione statale. Le risposte alle richieste dell'Ufficio del Difensore civico sono pervenute non solo dagli Uffici periferici dello Stato, ma anche dalla stessa Amministrazione centrale dei ministeri, aspetto questo sintomatico del fattivo grado di collaborazione instauratasi e certificata dai positivi riscontri avuti. La presenza di alcuni isolati casi di "cattiva amministrazione", a seguito dei quali l'amministrazione dello Stato, previa richiesta di chiarimenti da parte dell'Ufficio, non ha offerto partecipazione, non pregiudica di certo il giudizio che è in generale più che positivo.

Tuttavia, a conferma di quanto precedentemente detto, occorre rimarcare una importante considerazione relativa al fatto che, a fronte di un aumento di attribuzioni e di funzioni in capo al Difensore civico, quest'ultimo continua a operare senza una sufficiente ed indispensabile dotazione di mezzi e personale.

I nuovi e impegnativi compiti richiedono un intervento celere, al fine di rendere quanto più efficace il servizio della difesa civica. Non è possibile, infatti, gravare con ulteriori compiti il Difensore civico regionale, senza prevedere al contempo strumenti in grado di garantire che questi possa operare tempestivamente ed adeguatamente in risposta alle sempre crescenti istanze di intervento.

E' un dato di fatto che in Sardegna, così come in ambito nazionale, la difesa civica abbia trovato in ambito regionale la sua migliore collocazione: per questa ragione si auspica un intervento volto a favorire concretamente l'operato dell'istituto.

In riferimento, invece, al disposto dell'art. 17, comma 45, della legge 127 del 1997, che statuisce la competenza che si ritiene di dover attribuire al Difensore civico per ciò che concerne la materia dei controlli sugli Enti Locali, occorre effettuare alcune considerazioni.

Posto che è senza dubbio discutibile attribuire compiti di amministrazione attiva ad un organo che, proprio perché dotato di terzietà ed è al di sopra delle parti, spesso assolve alla soluzione dei casi grazie e soprattutto ai poteri persuasivi di cui si avvale, si deve altresì evidenziare come tale norma non sia direttamente applicabile alla Regione autonoma Sardegna.

L'art. 3, lett. b) della legge costituzionale del 26 febbraio del 1948, n. 3, così come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, ed il rinvio che ad essa fa l'art. 17, comma 137 della su citata legge statale, impedisce che al Difensore civico della Sardegna sia attribuita la competenza in materia di controllo sugli Enti locali, lasciando questa, a meno di un intervento del legislatore regionale, in capo ai relativi organi regionali.

Per quanto concerne invece le iniziative volte a favorire l'istituzione del Difensore civico nazionale, occorre ribadire, ancora una volta, le perplessità sorte in merito a questo progetto ed espresse anche nelle precedenti relazioni.

A tale Istituto, infatti, dovrebbero essere attribuiti poteri e competenze che in un certo qual modo andrebbero a restringere gli spazi di autonomia regionale.

Se così fosse, ci troveremmo non solo di fronte ad una struttura, espressione dello Stato centrale, potenzialmente volta a limitare, in materia, l'autonomia speciale della Sardegna, ma si porrebbero forti dubbi circa la reale ampiezza degli spazi, dei poteri e delle competenze in capo al Difensore civico regionale, venendosi a creare quello che dai più è stato definito, forse impropriamente, un "inutile doppione" che, per una sorta di "nemesi", nei fatti non farebbe altro che ampliare la "macchina burocratica".

Quella "macchina burocratica" contro la quale i Difensori civici, con pochi e limitati poteri, si trovano spesso ad operare, cercando di rendere un servizio al cittadino, nell'interesse sia dei privati, dando voce anche a coloro che voce non hanno più, che della stessa Pubblica Amministrazione.

